

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del PIP
- Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

Parte IV - Profili organizzativi

- Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art. 15 - Responsabile
- Art. 16 - Conflitti di interesse

Parte V - Rapporti con gli aderenti

- Art. 17 - Modalità di adesione
- Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

- Art. 20 - Modifiche al Regolamento
- Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art. 22 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Regolamento

■ **Parte I - Identificazione e scopo del PIP**

Art. 1 - Denominazione

1 BG Previdenza Attiva, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla Compagnia Genertellife S.p.A. di seguito definita "Compagnia".
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP".
- 3 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede in Via Ferretto n.1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

Art. 3 - Scopo

1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

■ **Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento**

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Interna Separata e/o al valore delle quote di un Fondo Interno detenuto dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni Generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni Generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la Gestione Interna Separata o il Fondo Interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.
- 7 In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.) la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 - Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni Generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni Generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'aderente**, espresse in percentuale sui versamenti;
 - a.2) **indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla Gestione Interna Separata e/o come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno;
 - b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali,**

dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
b.1) per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Interna Separata/Fondo Interno;

- c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento;
- d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Tali spese sono espresse in cifra fissa e sono prelevate dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata.
- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Interna Separata/Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Interna Separata/Fondo Interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le Condizioni Generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

■ **Parte III - Contribuzione e prestazioni**

Art. 8 - Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni Generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Interna Separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento del Fondo Interno nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della Gestione Interna Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della Gestione Interna Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il rendimento del Fondo Interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del Fondo Interno le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Interna Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel Fondo Interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel rispettivo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle Condizioni Generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle pre-

stazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

- 4 L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5 L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6 Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7 Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 9 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 10 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata,

- al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
 - 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 - 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni Generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridi-

- che. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 - 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
 - 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

■ **Parte IV - Profili organizzativi**

Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono

ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.

4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separazione contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 15 - Responsabile

1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.

2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Conflitti di interesse

1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

■ **Parte V - Rapporti con gli aderenti**

Art. 17 - Modalità di adesione

1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna e presa visione dei documenti informativi previsti da COVIP.

2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.

3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni Generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo Allegato, la Nota Informativa, le Condizioni Generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti della Gestione Interna Separata/Fondo Interno, il Documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel

caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 19 - Comunicazioni e reclami

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

■ **Parte VI - Norme finali**

Art. 20 - Modifiche al Regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 22 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni Generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Interna Separata/Fondo Interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di contratto; che gli investimenti della Gestione Interna Separata/Fondo Interno avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle Condizioni Generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

BG

Previdenza Attiva

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)**

Nota Informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la COVIP il 25 giugno 2019)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente'
- Sezione II 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'
- Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione'
- Sezione IV 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'

La presente Nota Informativa è redatta da Genertellife S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

Genertellife S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Indice

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

A. Presentazione di BG Previdenza Attiva

A.1. Informazioni pratiche

B. La Contribuzione

C. La prestazione pensionistica complementare

D. Proposte di investimento

E. Scheda dei costi

E.1 Singole voci di costo

E.2 Indicatore sintetico dei costi

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

A.1. Lo scopo

A.2. La costruzione della prestazione complementare

A.3. Il modello di *governance*

B. Il finanziamento

C. L'investimento e i rischi connessi

C.1. Indicazioni generali

C.2. Fondo Interno e Gestione Interna Separata

a) Politica di investimento e rischi specifici

b) Parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*)

C.3. Modalità di impiego dei contributi

D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)

D.1. Prestazioni pensionistiche

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1. Prestazioni assicurative accessorie

E.2. Anticipazioni e riscatti

E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

E.4. Trasferimento della posizione individuale

F. I costi

- F.1. Costi nella fase di accumulo
 - a) Dettaglio dei costi
 - b) Indicatore sintetico dei costi
- F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

G. Il regime fiscale

H. Altre informazioni

- H.1. Adesione
- H.2. Valorizzazione dell'investimento
- H.3. Comunicazioni agli iscritti
- H.4. La mia pensione complementare
- H.5. Reclami

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione

A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi

B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Glossario

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

A. Il soggetto istitutore di BG Previdenza Attiva

B. BG Previdenza Attiva

C. La gestione amministrativa

D. I gestori delle risorse

E. L'erogazione delle rendite

F. La revisione contabile

G. La raccolta delle adesioni

Modulo di adesione



BG Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
Tariffa PIP 15 - 07/2015

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

(in vigore dal 28 marzo 2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di BG Previdenza Attiva e facilitarti il confronto tra BG Previdenza Attiva e le altre forme pensionistiche complementari.

A. Presentazione di BG Previdenza Attiva

BG Previdenza Attiva è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) istituita da Genertel/life S.p.A. (in seguito chiamata Società) - Società appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali.

BG Previdenza Attiva è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

BG Previdenza Attiva opera in regime di contribuzione definita: l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

BG Previdenza Attiva è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

La partecipazione a **BG Previdenza Attiva** ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

A.1. Informazioni pratiche

Sede Legale e Direzione Generale: via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia

Recapito telefonico: 041 5939651

Sito web: www.bgvita.it

E-mail: bgvita@bgvita.it
bgvita@pec.bgvita.it

Sul sito web sono disponibili il **Regolamento**, le **Condizioni generali di contratto** e la **Nota informativa**. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite** e ogni altro documento e/o informazione generale utile all'iscritto.

■ **B. La Contribuzione**

La misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Se sei un lavoratore dipendente puoi contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro. Se alla data del 28 aprile 1993 eri già iscritto a forme di previdenza obbligatorie puoi, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso.

■ **C. La prestazione pensionistica complementare**

La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale.

La prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", versione standardizzata, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che **BG Previdenza Attiva** ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web del fondo.

Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: inoccupazione), ti è consentito riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione, oppure puoi richiedere nei casi previsti che le prestazioni maturate ti siano in tutto o in parte erogate attraverso una rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.).

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto

della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a **BG Previdenza Attiva** puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche di **BG Previdenza Attiva**.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **partecipazione**, nonché sulla **contribuzione** e sulle **prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito web del Fondo.

■ **D. Proposte di investimento**

BG Previdenza Attiva ti propone le seguenti linee di investimento:

- **Ri.Alto Previdenza (gestione interna separata)**
- **LVA Dinamico Previdenza (fondo interno)**

È previsto, inoltre, l'investimento in combinazioni predefinite delle predette linee di investimento denominato "Programma automatico Life Cycle". Tale programma prevede che ogni anno, in prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita tra il Fondo Interno e la Gestione interna Separata, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'Aderente a tale data.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascuna linea nella **Nota informativa**, disponibile sul sito web del fondo.

Ri.Alto Previdenza (Gestione Interna Separata)





Caratteristiche della garanzia: il rendimento attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.

Data di avvio dell'operatività della linea: 2001

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 684.163.412

Rendimento netto del 2018: 1,46%



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio della Linea e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Con riferimento alla Gestione interna separata, il benchmark di riferimento è il tasso di rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni.

LVA Dinamico Previdenza (Fondo Interno)

LINEA AZIONARIA

**ORIZZONTE TEMPORALE
LUNGO
(oltre 15 anni)**

La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto con una maggiore propensione al rischio e orientato a cogliere le opportunità offerte dal mercato.


Data di avvio dell'operatività della linea: 2007

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 123.236.125


Rendimento netto del 2018: -8,80%

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



BG Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
Tariffa PIP 15 - 07/2015

■ E. Scheda dei costi

(in vigore dal 30 luglio 2018)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a BG Previdenza Attiva nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a BG Previdenza Attiva, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

E.1 Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	3,00% dei contributi dell'aderente, dei contributi del datore di lavoro, dei contributi da trattenuta sullo stipendio e del contributo TFR. Tali spese sono prelevate all'atto di ciascun versamento.
Indirettamente a carico dell'aderente	
<i>Ri.Alto Previdenza</i>	Il rendimento realizzato annualmente dalla gestione separata viene attribuito all'aderente diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale dell'1,50% si incrementa dello 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione separata superiore al 6,00%.
<i>LVA Dinamico Previdenza</i>	Commissione annua di gestione: 2,80%, prelevata settimanalmente dal patrimonio.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	Non previste
Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	<ul style="list-style-type: none"> • prima operazione di riallocazione gratuita, • ogni successiva operazione di riallocazione Euro 50,00
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
Spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)	Cifra fissa <i>una tantum</i> pari a Euro 20,00

⁽¹⁾ Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo.

E.2. Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità delle linee di BG Previdenza Attiva, è riportato per ciascuna linea di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Indicatore sintetico dei costi (maschio 30 anni)	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Ri.Alto Previdenza	4,22%	2,65%	2,08%	1,65%
LVA Dinamico Previdenza	5,62%	4,06%	3,50%	3,07%


ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascuna linea. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l'ISC di ciascuna linea di BG Previdenza Attiva è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di BG Previdenza Attiva è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di BG Previdenza Attiva rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare (in vigore dal 30 luglio 2018)

■ A. Informazioni generali

A.1. Lo scopo di BG Previdenza Attiva

In Italia, come in molti altri paesi, l'aumento dell'età media della popolazione e l'aumento del numero dei pensionati rispetto a quello delle persone che lavorano, comporta una riduzione delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico di base.

Cominciando da subito a costruirti una "pensione complementare", puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello attuale. Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo "Il regime fiscale").

BG Previdenza Attiva ha lo scopo esclusivo di erogarti una prestazione finale in forma di rendita vitalizia in modo da integrare la tua pensione di base.

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. Durante tutta la c.d. 'fase di accumulo', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. 'fase di erogazione', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (vedi Sezione successiva "E. Le prestazioni nella fase di accumulo").

Per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia all'art. 9 del Regolamento.

A.3. Il modello di governance

Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di BG Previdenza Attiva costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. Il patrimonio di BG Previdenza Attiva è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. La Società è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto di BG Previdenza Attiva rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Società medesima e del patrimonio di BG Previdenza Attiva rispetto a quello della Società e dei suoi clienti. La Società provvede nell'interesse di tutti gli Aderenti alla gestione di BG Previdenza Attiva in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalla presente Nota Informativa.

La Società nomina un Responsabile con i requisiti previsti all'articolo 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tale soggetto è una persona indipendente con il compito di controllare che la gestione dell'attività di BG Previdenza Attiva venga realizzata secondo i principi di corretta amministrazione, nel rispetto della legge e del Regolamento, e con l'obiettivo di perseguire l'interesse degli iscritti. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nel Regolamento. Ulteriori informazioni sono contenute nella Sezione IV **'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'**.

B. Il finanziamento

Il finanziamento di BG Previdenza Attiva avviene attraverso il versamento di contributi che puoi scegliere liberamente sia nella misura del contributo, sia nella periodicità. Nell'esercitare tale scelta è però importante avere ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione.

Il livello del contributo va fissato quindi in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento; è importante controllare nel tempo l'andamento e la dinamica del piano previdenziale, per apportare se lo ritieni necessario modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nel caso in cui l'aderente sia un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi è possibile versare tutto il TFR (trattamento di fine rapporto) maturando. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il documento **'La mia pensione complementare'**, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo.

Ti ricordiamo che, per i lavoratori dipendenti, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno

il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR quell'anno sarà: $2\% \cdot 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Richiamiamo quindi la tua attenzione riguardo al fatto che, se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, questo sarà conferito direttamente a BG Previdenza Attiva. La rivalutazione del TFR conferito a BG Previdenza Attiva, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Ti ricordiamo che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile. Si richiama l'attenzione dei lavoratori dipendenti sulla necessità di verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se e, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Puoi controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo 'Comunicazioni agli iscritti'.

AVVERTENZA: l'aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati, direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Si richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della verifica, al fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

■ C. L'investimento e i rischi connessi

C.1. Indicazioni generali

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari, sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano pensionistico, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Qualora il contratto di assicurazione sottoscritto sia collegato al Fondo Interno il valore delle quote del fondo stesso dipende dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione.

I rischi derivanti dall'oscillazione del valore delle quote ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche sono totalmente a carico dell'aderente.

Pertanto, nel caso in cui il contratto sia collegato al Fondo Interno, potrebbe verificarsi l'eventualità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, l'intero controvalore dei contributi versati, nè un risultato finale rispondente alle aspettative.

Qualora invece il contratto sia collegato alla gestione separata Ri.Alto Previdenza, BG Previdenza Attiva ti propone una garanzia di risultato, che si riflette sulla misura del rendimento.

C.2. Fondo Interno e Gestione Interna Separata

I contributi netti versati possono essere investiti nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza; tali opzioni presentano caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti.

Potrai quindi scegliere di investire i contributi nella Gestione Separata o nel Fondo Interno o in entrambi per una proporzione a tua scelta, secondo la tua propensione al rischio.

a) Politica di investimento e rischi specifici

LVA Dinamico Previdenza	
Categoria della Linea	Azionaria
Finalità della gestione	La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al <i>benchmark</i> e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del <i>benchmark</i> stesso.
Orizzonte temporale di investimento consigliato	Lungo (oltre 15 anni)
Politica di investimento	<p>La gestione è condotta mediante una efficiente movimentazione dei titoli, la cui adeguatezza viene valutata in relazione ai costi di negoziazione, alla redditività delle operazioni poste in essere, alle fasi di mercato nonché alla liquidità degli strumenti finanziari oggetto della gestione.</p> <p>Le strategie di gestione attiva non modificano in maniera sostanziale il profilo di rischio della gestione rispetto a quello del benchmark di riferimento.</p> <p>La ripartizione strategica fra le varie classi di strumenti finanziari sarà implementata con riferimento alla composizione del benchmark.</p> <p>Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario.</p> <p>Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.</p> <p>Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera.</p> <p>Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al regolamento del fondo.</p> <p>La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.</p> <p>Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.</p>

	<p>La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, con scadenza media a breve termine, in linea con la duration del benchmark.</p> <p>La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio stesso.</p>
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 70% <i>MSCI Europe (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei. • 15% <i>Standard and Poor's 500 Composite (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali. • 10% <i>J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi</i>. L'indice è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. • 5% <i>MSCI Pacific Free (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico.

Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

Categoria della Linea	Garantita
Finalità della gestione	<p>La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nel medio e lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico e in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito. Il rendimento attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.</p> <p>Avvertenza: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. È da tenere in considerazione che nel caso in cui si verifichi tale variazione, Genertel/ife S.p.A. ne darà comunicazione all'aderente consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare.</p>
Orizzonte temporale di investimento consigliato	Medio/lungo (da 10 a 15 anni)
Politica di investimento	<p>La gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a perseguire la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.</p> <p>La gestione è condotta mediante una efficiente movimentazione dei titoli, la cui adeguatezza viene valutata in relazione ai costi di negoziazione, alla redditività delle operazioni poste in essere, alle fasi di mercato nonché alla liquidità degli strumenti finanziari oggetto della gestione.</p>

La ripartizione fra le varie classi di attività è implementata con riferimento ad una allocazione strategica degli investimenti coerente con gli obiettivi di rischio-rendimento, l'orizzonte temporale della gestione e la struttura delle liabilities.

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. Le decisioni di investimento in titoli obbligazionari vengono prese sulla base di analisi quantitative e qualitative degli scenari macro economici e delle prospettive macrofinanziarie relative alle diverse aree geografiche, ai settori merceologici e alle valute, con l'obiettivo di cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio con riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli di Stato nonché dei differenziali dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre in coerenza con la durata degli impegni delle passività. La gestione degli investimenti potrà anche comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore. Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). È privilegiato comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione. L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo, ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

Benchmark

Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

b) Parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*)

Il *benchmark* è un parametro di riferimento composto da indici elaborati da terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Tale parametro può essere utilizzato per confrontare il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Avvertenza: informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

C.3. Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi in BG Previdenza Attiva avviene sulla base della scelta da te operata. A tua discrezionalità, a seconda della tua propensione al rischio, delle condizioni economiche e finanziarie, della tua capacità contributiva attuale e prospettica e dell'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare potrai scegliere di ripartire sia la tua posizione individuale maturata, sia il flusso contributivo, nella sola Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, nel solo Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza o in entrambi; in questo caso potrai liberamente scegliere le modalità di ripartizione del tuo contributo, permettendoti quindi di definire il tuo profilo di rischio/ rendimento che pertanto non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti.

BG Previdenza Attiva prevede, in alternativa, un'opzione denominata Programma Life Cycle che prevede il passaggio automatico, della tua posizione maturata e dei versamenti futuri, tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno, in funzione dell'età. I contributi versati nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, saranno espressi in Euro e godranno annualmente di una rivalutazione calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa.

I contributi versati nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza, saranno espressi in quote; il numero di quote si determina dividendo il contributo per il valore unitario della quota. La scelta di ripartizione dei contributi deve essere effettuata anche in considerazione delle tue condizioni economiche e finanziarie, della tua capacità contributiva attuale e prospettica, dell'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento e dalla tua propensione al rischio.

Ti ricordiamo inoltre l'importanza di monitorare nel tempo la scelta fatta in considerazione del possibile mutamento dei fattori sopra citati.

Le scelte di investimento, della posizione individuale maturata e/o dei flussi contributivi, espressa al momento dell'adesione può essere variata nel tempo ("riallocazione"), rispettando le condizioni indicate all'Articolo 6 - Punto 6 del Regolamento.

In ogni caso, tieni conto, nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascuna Linea.

■ D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)

D.1. Prestazioni pensionistiche

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal sistema previdenziale pubblico, BG Previdenza Attiva prevede una prestazione sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L'importo della tua prestazione pensionistica sarà tanto più alto quanto:

- più alto sarà il tuo livello di contribuzione;
- maggiore è la continuità con la quale effettui i tuoi versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più ampio è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione;
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Si evidenzia che, nel caso in cui tu non opti per la liquidazione in capitale (nei limiti previsti dal decreto), la prestazione pensionistica ti sarà interamente erogata nella forma di rendita (pensione complementare).

Alla data di accesso alla prestazione pensionistica l'ammontare della posizione individuale maturata viene convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile determinata moltiplicando la posizione individuale maturata, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nel **Documento sull'erogazione delle rendite**.

La Società si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, le basi demografiche e/o il livello di tasso garantito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. È da tenere in considerazione che nel caso in cui si verifichi tale variazione, Genertellife S.p.A. ne darà comunicazione all'aderente consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare.

In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione si rinvia all'apposito **Documento sull'erogazione delle rendite**.

Ti ricordiamo che hai la possibilità al momento del pensionamento di trasferire la tua posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalerti delle condizioni di erogazione praticate da tale forma pensionistica.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata.

In ogni caso ti rinviamo al Regolamento per le condizioni e limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti verrà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

D.4. Prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (R.I.T.A.)

Se sei in possesso di particolari requisiti, hai la facoltà di richiedere che la prestazione sia erogata in tutto o in parte sotto forma di rendita temporanea, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

I requisiti da possedere al momento della presentazione della richiesta per ottenere la R.I.T.A. dalla Società, sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della richiesta della R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Compagnia e rimarrà gestita attraverso la linea garantita denominata Ri.Alto Previdenza, fatta salva la facoltà di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle Condizioni generali di contratto.

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1. Prestazioni assicurative accessorie

Non presenti.

E.2. Anticipazioni e riscatti

Anticipazioni

Prima del pensionamento, durante la fase di accumulo, potrai comunque richiedere, come previsto dal Decreto, un'**anticipazione** della tua posizione individuale qualora si verificano alcune particolari situazioni (spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione, realizzazione di interventi sempre relativi alla prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Ti rinviamo all'articolo 13 del Regolamento e a quanto dettagliatamente specificato nel **Documento sulle anticipazioni**, per qualsiasi informazione sui requisiti di accesso, sui limiti e sulle modalità di erogazione delle anticipazioni.

Ti ricordiamo che ogni anticipazione della posizione individuale riduce il capitale disponibile. In qualsiasi momento è però possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi per il reintegro della quota di posizione individuale anticipata.

In alcuni casi le anticipazioni sono soggette ad un trattamento fiscale differente da quello delle prestazioni pensionistiche e ti rinviamo, quindi, per maggiori informazioni al **Documento sul regime fiscale**.

Riscatti

In presenza di particolari situazioni attinenti alla tua vita lavorativa, puoi riscattare, totalmente o parzialmente, la tua posizione maturata anche prima del periodo minimo di permanenza in BG Previdenza Attiva.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nell'articolo 12 del Regolamento.

E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di premorienza nella fase di accumulo, gli eredi oppure i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'aderente stesso, potranno percepire un importo pari alla posizione individuale liquidabile. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

E.4. Trasferimento della posizione individuale

Ti ricordiamo che hai la possibilità di trasferire la tua posizione individuale accumulata in un'altra forma pensionistica complementare. Si rinvia al Regolamento (articolo 12) per le informazioni sulle condizioni per l'esercizio di tale opzione.

Puoi inoltre trasferire la posizione individuale in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di BG Previdenza Attiva. Si rinvia alla Parte VI del Regolamento per l'indicazione dei casi, modalità e termini per l'esercizio della scelta di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma complementare.

F. I costi

La partecipazione a BG Previdenza Attiva comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente. Tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l'importo delle prestazioni. **Si richiama** quindi l'attenzione dell'aderente sulla opportunità di effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.

F.1. Costi nella fase di accumulo

a) Dettaglio dei costi

Si rinvia alla Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' per l'indicazione dei costi praticati dal fondo pensione nel corso della fase di accumulo.

b) Indicatore sintetico dei costi

L'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

L'indicatore esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00%.

L'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto elementi dipendenti dall'attività gestionale e non quantificabili a priori.

Con riferimento ai costi connessi all'esercizio di prerogative individuali, l'indicatore considera unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'aderente deve tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,50% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della propria prestazione finale di circa il 10,00%, mentre per un indicatore dell'1,00% la corrispondente riduzione è di circa il 20,00%.

Si rinvia alla Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' per la rappresentazione dell'indicatore e per un confronto dello stesso con gli indicatori di settore.

F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

I costi di gestione della rendita in erogazione sono già compresi nel coefficiente di conversione della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo e sono pari allo 0,90%, per qualsiasi rateazione della rendita (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

Per maggiori informazioni si rinvia al **Documento sull'erogazione delle rendite**.

■ G. Il regime fiscale

BG Previdenza Attiva, in tutte le sue fasi di partecipazione, gode di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi versati, in base alla normativa vigente, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57.

Nel calcolo di tale limite non si deve considerare l'eventuale flusso di TFR conferito mentre deve essere incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

I contributi versati, ivi inclusi quelli relativi alla copertura accessoria, sono deducibili dal reddito fino al valore di €5.164,57. Nel calcolo del limite non viene considerato il flusso del TFR conferito, mentre va incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

In caso di iscrizione a più forme complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.

Sono inoltre riservati ulteriori benefici fiscali ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile. A tali lavoratori è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57.

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti relativi alla posizione sono quindi al lordo di questo onere.

Le prestazioni godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e la rendita derivante dallo stato di non autosufficienza non sono soggette a tassazione.

Informazioni dettagliate sul regime fiscale sono riportate nel "Documento sul regime fiscale".

■ H. Altre informazioni

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il "Modulo di adesione" allegato a questa Nota Informativa.

Il contratto di assicurazione sulla vita è concluso nel momento in cui la Società rilascia all'aderente il relativo documento di Polizza a conferma dell'adesione oppure nel momento in cui l'aderente riceve la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società stessa.

L'aderente può revocare l'adesione prima della conclusione del contratto. A tal fine deve essere inviata alla Società, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'aderente, i contributi eventualmente versati.

L'aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Per il recesso dal contratto deve essere inviata alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa all'aderente la somma della posizione individuale espressa in Euro e della posizione individuale espressa in quote valutata nel giorno di riferimento utile (come definito all'art.11 delle Condizioni Generali di contratto), maggiorata del costo della copertura in caso di morte e dei caricamenti.

H.2. Valorizzazione dell'investimento

Il valore unitario della quota del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza viene pubblicato, al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del Fondo stesso ma al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, su Il Sole 24Ore e sul sito Internet www.bgvita.it. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni. La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.bgvita.it.

Clausola di rivalutazione della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente si rivaluta secondo una misura di rivalutazione così come riportato dalle Condizioni generali di Contratto.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni Generali di Contratto.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta dell'aderente, l'ultimo rendiconto della Gestione separata Ri.Alto Previdenza e della gestione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza a cui risulta collegato il contratto.

H.3. Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su BG Previdenza Attiva e sulla tua posizione personale.

È necessario porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

La Compagnia si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di BG Previdenza Attiva che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

H.4. La mia pensione complementare

Il documento '**La mia pensione complementare**' è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della tua posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il documento ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il documento 'La mia pensione complementare' è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.

Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento 'La mia pensione complementare' accedendo al sito web www.bgvita.it (Sezione 'Pensione') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a BG Previdenza Attiva. Contestualmente alla presente Nota Informativa ti viene in ogni caso consegnato anche un Progetto esemplificativo standardizzato che non è altro che una simulazione effettuata, come indicato da COVIP, avendo a riferimento figure-tipo.

H.5. Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione alla presente forma pensionistica complementare devono essere presentati per iscritto alla Società e devono contenere possibilmente il nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'intermediario o del soggetto di cui ci si lamenta dell'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In Genertellife, la funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami è **Ufficio reclami - Funzione quality.**

Le modalità di presentazione dei reclami alla Società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

Posta:

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax:

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
Fax 041 5939797

E-mail:

Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
gestionereclami@bgvita.it

È possibile scrivere alla COVIP, dopo essersi rivolti a Genertellife, se:

- Genertellife non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
- la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente.

L'esposto deve avere come destinatario principale la **COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione** e deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo:

Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA

o inviato via fax al numero: **06.69506.306**

o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.covip.it

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione

Le informazioni sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2018.

Ri.Alto Previdenza

■ A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi

Data di avvio dell'operatività della gestione:	2001
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro):	684.163.412

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Separata a Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	47,26%
Obbligazioni Corporate	Euro	42,89%
Obbligazioni Corporate	Sterlina britannica	1,51%
Obbligazioni Corporate	Corona danese	0,70%
Liquidità	Euro	4,10%
Liquidità	Dollaro statunitense	0,00%
Liquidità	Sterlina britannica	0,00%
Liquidità	Franco svizzero	0,00%
Liquidità	Corona svedese	0,00%
Liquidità	Corona norvegese	0,00%
Liquidità	Corona danese	0,00%
OICR/SICAV	Euro	0,07%
Azioni	Euro	3,34%
Azioni	Sterlina britannica	0,10%

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Azioni	Dollaro statunitense	0,02%
Azioni	Franco svizzero	0,00%
Azioni	Corona norvegese	0,00%
Totale		100%

Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali.

Investimento per area geografica

Area Geografica	Percentuale
Europa	88,85%
Americhe	9,53%
Oceania	0,98%
Asia	0,64%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	23,84%
Industriali	15,94%
Comunicazione	12,98%
Materie prime	9,20%
Consumi primari	7,91%
Consumi discrezionali	7,91%
Utilities	7,59%
Energetico	6,69%
Servizi sanitari	4,52%
Real estate	2,05%
Information Technology	1,38%
Totale complessivo	100,00%

Investimento per settore industriale della obbligazionaria corporate

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	23,74%
Utilities	16,51%
Comunicazioni	15,55%
Industriali	10,89%
Servizi sanitari	6,34%
Consumi primari	5,57%
Energetico	5,13%
Real estate	5,04%
Obbligazioni garantite	3,49%
Consumi discrezionali	3,00%
Agencies	2,75%
Materie prime	1,66%
Information Technology	0,33%
Totale complessivo	100%

Il patrimonio ad oggi è caratterizzato da un investito principalmente in titoli obbligazionari e un contenuto investimento in titoli azionari.

La gestione del portafoglio segue una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Le decisioni di investimento in titoli obbligazionari vengono prese sulla base di analisi quantitative e qualitative degli scenari macro economici e delle prospettive macrofinanziarie relative alle diverse aree geografiche, ai settori merceologici e alle valute, con l'obiettivo di cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio con riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli di Stato nonché dei differenziali dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre in coerenza con la durata degli impegni delle passività.

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). È privilegiato comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.

L'investimento nelle citate tipologie di strumenti finanziari potrà anche essere effettuato indirettamente attraverso l'utilizzo di OICR/OICVM.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 10,14. Il turnover, per l'anno 2018, è pari a 0,05.

Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio.

Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Nella gestione degli investimenti, la Compagnia ha sempre privilegiato la sicurezza e l'affidabilità dell'emittente, rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale.


Con l'adesione, nel 2007, al Global Compact, un'iniziativa dell'ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali si è impegnato ad integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria attività di investimento, a gravi atti contro l'umanità e/o l'ambiente. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU. Nel 2011 il Gruppo Generali è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull'ambiente costituiti nell'ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali è inoltre inclusa nell'ECPI Ethical Index Euro.

Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF), il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) e il CRO Forum Sustainability Working Group, consentono al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best practice.

■ B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Si illustra di seguito il rendimento annuo della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel corso degli ultimi 10 anni solari; tale rendimento è posto a confronto con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.



Si riporta di seguito il rendimento medio composto della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e del suo benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.

Periodo	Rendimento medio annuo composto della Gestione Separata	Rendimento medio annuo composto del benchmark
3 anni	1,79%	1,19%
5 anni	2,07%	1,29%
10 anni	2,84%	2,39%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell'andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'), ma il valore della parte della tua posizione individuale investita in Ri.Alto Previdenza è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

Si specifica che i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

Si evidenzia che la *performance* riflette oneri gravanti sul patrimonio della Gestione Separata e non contabilizzati nell'andamento del tasso medio dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni.

In considerazione della particolare natura della Gestione Separata, non è possibile effettuare una stima significativa della volatilità storica.

■ C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e il patrimonio della stessa alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.

	2018	2017	2016
Oneri di gestione finanziaria:			
per rendimento non retrocesso agli aderenti	1,13%	1,18%	1,19%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,01%
Totale parziale	1,13%	1,18%	1,20%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,21%	0,22%	0,32%
TOTALE	1,34%	1,40%	1,52%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

LVA Dinamico Previdenza

A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi

Data di avvio dell'operatività della gestione:	2007
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro):	123.236.125

La Società delega la gestione finanziaria del Fondo Interno a Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	6,76%
Liquidità	Euro	5,05%
Liquidità	Sterlina britannica	0,08%
Liquidità	Dollaro statunitense	0,06%
Liquidità	Yen giapponese	0,04%
Liquidità	Corona norvegese	0,01%
Liquidità	Corona svedese	0,00%
Liquidità	Corona danese	0,00%
Liquidità	Franco svizzero	0,00%
Azioni	Euro	33,34%
Azioni	Sterlina britannica	18,63%
Azioni	Dollaro statunitense	16,30%
Azioni	Franco svizzero	10,36%
Azioni	Yen giapponese	4,03%
Azioni	Corona svedese	2,80%
Azioni	Corona danese	1,63%
Azioni	Corona norvegese	0,87%
Diritti	Euro	0,03%
Totale		100%

Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali.

Investimento per area geografica

Area Geografica	Percentuale
Europa	79,99%
Americhe	15,99%
Asia	4,03%
Totale complessivo	100%

Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Finanziari	17,35%
Industriali	13,66%
Servizi sanitari	12,89%
Consumi primari	11,92%
Consumi discrezionali	9,55%
Information Technology	8,82%
Energetico	8,56%
Materie prime	6,64%
Comunicazione	5,78%
Utilities	3,86%
Real Estate	0,98%
Totale complessivo	100,00%

Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario: il fondo è investito principalmente in titoli azionari di tipo diretto in valuta euro e il profilo di rischio del fondo è medio-alto.

La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark.

Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi, ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La gestione è condotta mediante una efficiente movimentazione dei titoli, la cui adeguatezza viene valutata in relazione ai costi di negoziazione, alla redditività delle operazioni poste in essere, alle fasi di mercato nonché alla liquidità degli strumenti finanziari oggetto della gestione. La ripartizione strategica fra le varie classi di strumenti finanziari sarà implementata con riferimento alla composizione del benchmark.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, con scadenza media a breve termine, in linea con la duration del benchmark.

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 0,22. Il turnover, per l'anno 2018, è pari a 0,28.

Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Nella gestione degli investimenti, la Compagnia ha sempre privilegiato la sicurezza e l'affidabilità dell'emittente, rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale.


Con l'adesione, nel 2007, al Global Compact, un'iniziativa dell'ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali si è impegnato ad integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria attività di investimento, a gravi atti contro l'umanità e/o l'ambiente. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU.

Nel 2011 il Gruppo Generali è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull'ambiente costituiti nell'ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali è inoltre inclusa nell'ECPI Ethical Index Euro. Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF), il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) e il CRO Forum Sustainability Working Group, consentono al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best practice.

■ **B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento**

Si illustra di seguito il rendimento annuo del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza nel corso degli ultimi 10 anni solari; tale rendimento è posto a confronto con il *benchmark* di riferimento.



Si riporta di seguito il rendimento medio composto del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari; tale rendimento è posto a confronto con il benchmark di riferimento.

Periodo	Rendimento medio annuo composto del Fondo LVA Dinamico Previdenza	Rendimento medio annuo composto del benchmark
3 anni	-1,54%	-0,54%
5 anni	0,41%	1,82%
10 anni	4,00%	5,54%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Si specifica che i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente. **Si evidenzia che la performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del Fondo Interno e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.**

Si riporta di seguito la volatilità del Fondo LVA Dinamico Previdenza e del benchmark di riferimento nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.

Volatilità		
Volatilità	Fondo LVA Dinamico Previdenza	Benchmark
3 anni	12,92	13,18
5 anni	13,17	13,14
10 anni	13,56	13,99

■ C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.

	2018	2017	2016
Oneri di gestione finanziaria:	2,94%	2,64%	2,49%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	2,94%	2,64%	2,49%
- di cui per commissioni di incentivo	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,01%	0,01%
TOTALE PARZIALE	2,94%	2,65%	2,50%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,30%	0,31%	0,45%
TOTALE	3,24%	2,96%	2,95%

AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio del Fondo Interno e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Si specifica che sulla Linea di investimento confluiscono anche i contributi relativi ad altri PIP gestiti dalla Società che presentano costi differenti.

Glossario

- B Benchmark**
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
- D Duration**
La *duration* è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La *duration* è definita in anni.
- O OICR**
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
- Q Quota**
Ciascuna delle parti (*unit*) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
- R Rating**
È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o Impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "*investment grade*") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).
- T Tasso di interesse tecnico**
Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
- Turnover**
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
- V Valore unitario della Quota**
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
- Volatilità**
È l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Le informazioni sono aggiornate alla data del 30 maggio 2019

■ **A. Il soggetto istitutore di BG Previdenza Attiva**

- Genertellife S.p.A., Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali;
- Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia;
- la Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI di cui all'art. 2, primo comma del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al numero 1.00141;
- la durata è stabilita sino al 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare;
- la Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 168.200.000,00 detenuto al 100% da Generali Italia S.p.A. quale unico azionista.

Il consiglio di amministrazione di Genertllife S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, è così costituito:

Presidente

- Andrea MENCATTINI, nato a Bibbiena (AR) il 22 luglio 1961

Consiglieri di Amministrazione

- Manlio LOSTUZZI, nato a Trieste il 13 ottobre 1960 - Amministratore Delegato
- Antonella MAIER, nata a Trieste il 22 ottobre 1960 - Consigliere Delegato
- Filippo CASAGRANDE, nato a Trento il 4 settembre 1962 - Consigliere
- Gian Maria MOSSA, nato a Milano l'8 novembre 1974 - Consigliere
- Cristina RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966 - Consigliere
- Fausto SALVADOR, nato a Pordenone il 7 marzo 1969 - Consigliere Indipendente

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, è così costituito:

Presidente

- Giuseppe ALESSIO VERNI, nato a Trieste il 5 ottobre 1964

Sindaci Effettivi

- Corrado GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958
- Stefano GROPAIZ, nato a Trieste il 13 maggio 1965

Sindaci Supplenti

- Luca CAMERINI, nato a Trieste l'8 ottobre 1963
- Alessandro GAMBI, nato a Ferrara il 17 maggio 1965

■ **B. BG Previdenza Attiva**

Il Responsabile di BG Previdenza Attiva, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 12.05.2022, è il dott. Antonello D'Amato nato a Roma il 24 maggio 1969.

■ **C. La gestione amministrativa**

La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:

- Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14;
- Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.

■ **D. I gestori delle risorse**

Genertllife S.p.A. delega la gestione delle risorse a Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

■ **E. L'erogazione delle rendite**

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Genertellife S.p.A.

■ **F. La revisione contabile**

Con delibera assembleare del 21 aprile 2015, l'incarico della revisione contabile del bilancio e del rendiconto di Genertellife S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2015-2023, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young, Via Po n. 32 - 00198 Roma.

■ **G. La raccolta delle adesioni**

La raccolta delle adesioni è curata direttamente dai Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con Sede Legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Crispi n. 8, 34132 Trieste.

N° adesione: _____

Agenzia: Banca Generali

Codice CAB Filiale acquisitrice: _____
(da compilarsi a cura del back office della Banca)

CDG: _____



BG VITA

BG PREVIDENZA ATTIVA

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016**

MODULO DI ADESIONE

Il contratto oggetto della presente richiesta è composto dai seguenti documenti:



- Informazioni chiave per l'aderente (da consegnare obbligatoriamente)
- La mia pensione complementare in versione standardizzata (da consegnare obbligatoriamente)
- Nota Informativa, Regolamento e Condizioni generali di contratto (da consegnare su espressa richiesta dell'aderente)
- Moduli 3 e 4 (nei casi previsti dalla normativa vigente)



- Modulo di adesione BG Previdenza Attiva



Allegati

- Mandato per addebito diretto SEPA - S.D.D.

Attenzione: l'adesione a **BG PREVIDENZA ATTIVA - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo** - deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" e del documento "La mia pensione complementare" in versione standardizzata. La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito www.bgvita.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Attenzione: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA (tutte le edizioni).

Dopo la compilazione l'adesione deve essere fotocopiata in 3 esemplari.

Scopri tutti gli **approfondimenti** relativi alla tua Polizza "BG Previdenza Attiva".
Le note laterali ti aiuteranno nella scelta dei servizi e nella comprensione dei contenuti.

APPROFONDIMENTI



N° adesione: _____

Cod. Convenzione: _____



BG PREVIDENZA ATTIVA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



1 > IL TUO QUESTIONARIO

Questionario di autovalutazione

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Conoscenze in materia di previdenza

1. Conoscenza dei fondi pensione:

- Ne so poco
- Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni.

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione:

- Non ne sono al corrente
- So che le somme versate non sono liberamente disponibili
- So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione? _____ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? _____ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

- SÌ
- NO

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- SÌ
- NO

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR):

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- Non so / Non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 7 anni (punteggio 3)
- 20 anni (punteggio 5)
- 5 anni (punteggio 2)
- 10 anni (punteggio 4)
- Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- garantito - obbligazionario puro - obbligazionario misto	- obbligazionario misto - bilanciato	- bilanciato - azionario


La scelta di un percorso *Life Cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Perché è necessario compilare il questionario?

Il "Questionario di Autovalutazione" è uno strumento che ti aiuta a verificare il tuo livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarti tra le diverse opzioni di investimento.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Questionario di autovalutazione - Dichiarazione dell'Aderente

Data _____ Luogo _____

È obbligatorio indicare sempre data e luogo.

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma dell'ADERENTE



[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma dell'ADERENTE



Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto

Tali domande hanno lo scopo di valutare l'adeguatezza del presente contratto rispetto alle mie esigenze di orizzonte temporale e necessità di disinvestimento. La mancanza di queste informazioni non consente pertanto di poter effettuare tale valutazione.

➤ Qual è l'orizzonte temporale che ha previsto per questo contratto?

- Breve (fino a 5 anni)
- Medio (6-10 anni)
- Medio lungo (11-15 anni)
- Lungo (oltre 15 anni)

➤ Qual è la probabilità di aver bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di contratto?

- Bassa
- Alta

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



2 > I TUOI DATI



ADERENTE (persona fisica)	
Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Documento d'identità (tipologia)	
Numero Documento	
Autorità e località rilascio	
Data rilascio	
Data scadenza	
Data di nascita	
Comune di nascita	
Provincia	
Telefono	
E-mail	
Indirizzo di residenza*	
Località	
CAP	
Provincia	
Indirizzo di corrispondenza	
Località	
CAP	
Provincia	
Data di prima iscrizione al regime obbligatorio (Previdenza Pubblica)	

FAC-SIMILE

Chi è l'aderente?

Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Deve essere sempre consegnato il documento identificativo dell'aderente (se l'aderente è minorenne deve essere consegnato il certificato di nascita).

A cosa serve l'indirizzo di corrispondenza?

È l'indirizzo a cui vengono inviate le comunicazioni riguardanti la polizza. Devi compilare questi campi solo se si tratta di un indirizzo diverso da quello di residenza. Qualora i campi non vengano compilati, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo di residenza.

* Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza sopraindicato, salvo diversa dichiarazione del Cliente.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



DATI DELL'ADERENTE PER FINI STATISTICI COVIP

Titolo di studio (dato obbligatorio)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Diploma media superiore |
| <input type="checkbox"/> Licenza elementare | <input type="checkbox"/> Diploma universitario/laurea triennale |
| <input type="checkbox"/> Licenza media inferiore | <input type="checkbox"/> Laurea/laurea magistrale |
| <input type="checkbox"/> Diploma professionale | <input type="checkbox"/> Specializzazione post-laurea |

Data di iscrizione alla previdenza complementare

Indicare la data di prima iscrizione ad una delle forme di previdenza complementare previste dalla normativa vigente.

Qualifica di vecchio o nuovo iscritto a fondi pensione: **V** **N**

Si intende vecchio iscritto il soggetto che alla data del 28/04/1993 aveva già aderito ad un Fondo pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende nuovo iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi pensione dopo il 28/04/1993 oppure vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima.

Condizione professionale (dato obbligatorio)

- Lavoratore dipendente del settore privato
- Lavoratore dipendente del settore pubblico
- Lavoratore autonomo e libero professionista
- Altro iscritto diverso da quelli precedenti

Codice Professione

Inserisci il tuo codice Professione scegliendo tra quelli che trovi riportati in allegato.



DATA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Indica la data presunta di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria

I requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie potrebbero variare in base alle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

È necessario che quanto indicato in questo campo sia coerente con le risposte fornite alle domande del Questionario di autovalutazione e alla risposta fornita alla domanda relativa all'orizzonte temporale del Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto.



DATI CONTRIBUTIVI DELL'ADERENTE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Frazionamento annuale | Importo annuale € <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Frazionamento mensile (S.D.D. obbligatorio) | Importo mensile € <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Importo derivante da disinvestimento Fondo/Polizza in scadenza o differimento | |

È possibile contribuire a BG Previdenza Attiva anche o soltanto attraverso il proprio datore di lavoro: **(riservato solo ai lavoratori dipendenti del settore privato)**

- | | |
|------------------------|---|
| <input type="text"/> % | TFR |
| <input type="text"/> % | Contributo a carico del lavoratore dipendente |
| <input type="text"/> % | Contributo a carico del datore di lavoro |

Reddito annuo lordo del dipendente privato €

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



3 > DATI DELL'AZIENDA

Da compilare obbligatoriamente in caso di contribuzione attraverso il datore di lavoro.

AZIENDA	
Denominazione Sociale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Sede Legale	
Località	
C.A.P.	
Provincia	

4 > ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI SI È GIÀ ADERITO

Attenzione: non è possibile sottoscrivere il presente modulo di adesione se l'aderente risulta già iscritto a BG PREVIDENZA ATTIVA.

La presente sezione deve essere compilata obbligatoriamente qualora l'aderente abbia già sottoscritto una forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP quale: **Fondo Pensione Chiuso, Fondo Pensione Aperto, PIP oppure Fondo Pensione preesistente.**
 Nella presente sezione non devono essere indicati i FIP in quanto non iscritti all'albo COVIP.

Indicare **obbligatoriamente** se l'aderente ha o non ha già aderito ad un'altra forma pensionistica complementare iscritta all'albo COVIP.

L'aderente è già titolare di una posizione presso altra forma pensionistica complementare? SÌ NO

Denominazione altra forma pensionistica _____

La denominazione e il numero di iscrizione devono essere coerenti con quanto riportato nella "Scheda dei Costi" della forma pensionistica complementare a cui si è già aderito; tale scheda è reperibile sul sito della COVIP (www.covip.it) che, con questo servizio, fornisce un ausilio alla ricerca delle Schede.

Numero di iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP _____

Scheda dei Costi della Forma Pensionistica a cui si è già aderito

consegnata

Non selezionare "consegnata" soltanto se l'altra forma pensionistica a cui si è già aderito non sia tenuta a redigere la Scheda dei Costi. Tale documento non è previsto per le forme pensionistiche preesistenti prive di soggettività giuridica e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, inferiore a 5.000 unità.

AVVERTENZA: se l'aderente è già titolare di altra forma pensionistica complementare deve obbligatoriamente firmare la relativa Scheda dei costi (in data antecedente o coincidente alla sottoscrizione di BG Previdenza Attiva) che deve sempre essere allegata al presente modulo.

Firma, data e luogo devono essere inseriti anche qualora la Scheda dei Costi non preveda apposito campo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



5 > ADESIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA

Io sottoscritto aderente dichiaro di aderire a BG Previdenza Attiva tramite il trasferimento della posizione maturata presso il Fondo/Forma pensionistica complementare denominato:

Istituito da _____ Partita IVA _____
(Società/Ente)

Indirizzo sede _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Recapito telefonico _____ Indirizzo e-mail _____
al quale è iscritto dal _____ tramite il contratto n. _____

Si precisa che nel caso in cui l'aderente abbia già sottoscritto più forme pensionistiche complementari iscritte all'albo COVIP, la forma pensionistica da trasferire deve coincidere con quella indicata nella precedente sezione 4 "Altra forma pensionistica complementare a cui si è già aderito". Ti ricordiamo di allegare il "Modulo di richiesta di trasferimento a BG Previdenza Attiva" e inviargli una copia al Fondo Cedente.

Si ricorda che il trasferimento è possibile anche da forme pensionistiche complementari non iscritte all'albo COVIP, come i FIP.

Attenzione: se contemporaneamente al trasferimento intendi aderire a BG Previdenza Attiva anche attraverso dei contributi programmati è necessario compilare il campo **"Dati contributivi dell'aderente"** presente all'interno della sezione 2.

6 > I BENEFICIARI

BENEFICIARIO

Nome e Cognome / Denominaz. Sociale	_____
Data di nascita / costituzione	_____
Comune di nascita / costituzione <small>(qualora il Beneficiario sia nato all'estero indicare la Nazione di nascita)</small>	_____
Provincia	_____
Codice fiscale	_____

Se il beneficiario è una persona giuridica inserire anche il codice fiscale.

OPPURE

- Gli eredi legittimi dell'aderente.
- Gli eredi testamentari dell'aderente o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.

In caso di successione testamentaria, per "eredi legittimi" si intendono coloro che sarebbero stati tali in assenza di testamento.

N° adesione: _____

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



7 > DEFINISCI IL TUO INVESTIMENTO



COMPONI IL TUO INVESTIMENTO

È possibile scegliere di investire nella Gestione Separata "Ri.Alto Previdenza" e/o nel Fondo Interno "LVA Dinamico Previdenza".

Indicare le percentuali intere di ripartizione:

- alla **Gestione Separata "Ri.Alto Previdenza" (Linea Garantita)** %
- al **Fondo Interno "LVA Dinamico Previdenza" (Linea Azionaria)** %

OPPURE

- Programma automatico Life Cycle** (mettere una crocetta per attivare il Programma)

Nel caso si attivi il Life Cycle, il versamento verrà ripartito automaticamente secondo le percentuali indicate in allegato alle Condizioni Generali di contratto.

Investimento

Il versamento, ripartito secondo la richiesta dell'aderente, al netto del caricamento, verrà investito nella Gestione Separata e/o convertito in quote del Fondo Interno, in conformità con quanto riportato nelle Condizioni Generali di contratto.



MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a Genertellife S.p.A.

- Tramite la Banca

CODICE IBAN
(intestato all'Aderente)

CRO

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo

a favore di Genertellife S.p.A sul seguente codice **IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795** presso Banca Generali di Mogliano Veneto

- Con contestuale addebito sul conto corrente bancario, per cui autorizzo fin d'ora Banca Generali ad addebitare l'importo dovuto sul conto corrente intestato/cointestato all'Aderente e a bonificare contestualmente l'importo a Genertellife S.p.A.

Codice IBAN

- Generato da disinvestimento dal Fondo/Polizza
in scadenza o in differimento, a favore di Genertellife S.p.A sul seguente codice **IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795** presso Banca Generali di Mogliano Veneto
Allegare copia della richiesta di disinvestimento

ASSEGNO "NON TRASFERIBILE" tratto all'ordine di Genertellife S.p.A.

- bancario circolare

ABI CAB

Numero completo dell'assegno

Versamento dei premi successivi

- MAV**
- S.D.D.**
- Bonifico da disinvestimento programmato dal Fondo
a favore di Genertellife S.p.A sul seguente codice **IBAN IT 34 A 03075 61800 CC0020194795** presso Banca Generali di Mogliano Veneto
Allegare copia della richiesta di disinvestimento

Compilare il mandato S.D.D., unica modalità di pagamento prevista in caso di frazionamento mensile.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Contributo da parte del datore di lavoro

Bonifico a favore di Genertellife S.p.A. sul seguente codice IBAN **IT 95 K 03075 61800 CC0020000402** presso Banca Generali di Mogliano Veneto, indicando nella causale "cognome e nome dell'aderente e numero di contratto".

Prima di effettuare i versamenti l'azienda dovrà attendere la comunicazione con le modalità operative di contribuzione.

Genertellife S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta:

- Assegno bancario tratto sulla filiale di Banca Generali S.p.A. presso la quale viene effettuato il versamento e assegno circolare emesso dalle filiali di Banca Generali S.p.A.: stesso giorno di presentazione del titolo a Banca Generali S.p.A. da parte della Società;
- Assegno bancario/circolare tratto/emesso da/su altre banche: 1 giorno lavorativo decorrente dalla data di presentazione del titolo a Banca Generali S.p.A. da parte della Società;
- Bonifico bancario/disposizione di addebito permanente/rimessa interbancaria diretta: uguale a quella riconosciuta dalla Banca ordinante a Banca Generali S.p.A.

8 › REVOCABILITÀ DELL'ADESIONE

La presente adesione, nella fase che precede la conclusione del contratto e in deroga al disposto dell'art. 1887 c.c., può essere sempre revocata mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede della Compagnia. La revoca ha effetto dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Le somme eventualmente già pagate dall'Aderente saranno restituite, al netto delle spese di emissione e dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

9 › RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può recedere dal contratto oggetto del presente Modulo di adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo raccomandata, presso la sede della Compagnia. Il contratto è concluso nel momento in cui l'Aderente ha avuto notizia dell'accettazione del Modulo di adesione da parte della Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'Aderente il premio corrisposto, al netto delle spese di emissione e dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



10 > INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel/ife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza;⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati;⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative;⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel/ife S.p.A., Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertelife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE.⁽³⁾

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.bgvita.it.

Il sito www.bgvita.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel/ife all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della navigazione dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziarica, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autotecnici, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarica e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



11 > I MIEI CONSENSI PRIVACY

Consenso contrattuale (obbligatorio)

Preso atto dell'Informativa, firmando, AUTORIZZO Genertellife a trattare le categorie particolari di miei dati personali, tra cui i dati relativi alla mia salute, con le finalità del trattamento illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti, nonché la loro comunicazione ai soggetti indicati nell'Informativa ed il trattamento da parte di questi ultimi.

Consensi commerciali e di profilazione commerciale (facoltativi)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;

Acconsento Non acconsento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Acconsento Non acconsento

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'aderente.

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE



12 > LE TUE DICHIARAZIONI



DICHIARAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto Aderente (o suo Esecutore) **DICHIARO**:

- di aver ricevuto,
 - a) il modulo conforme all'Allegato 3 del Reg. IVASS 40/2018, nei casi previsti dalla normativa vigente, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli Aderenti;
 - b) il modulo conforme all'Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018, relativo alle informazioni da rendere all'Aderente, nei casi previsti dalla normativa vigente, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione;
- di aver ricevuto il documento 'Informazioni chiave per l'aderente' e il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto di BG Previdenza Attiva, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.bgvita.it;
- di aver sottoscritto la "Scheda dei costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (**per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la "Scheda dei costi"**);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nel documento "Informazioni chiave per l'aderente";
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento "Informazioni chiave per l'aderente";
 - in merito ai contenuti del documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, ha precisato che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.bgvita.it;
 - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento
- di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione".

Confermo, pertanto, sotto la mia personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni riportate nel presente Modulo ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti, con l'**impegno a comunicare prontamente** alla Compagnia ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.

Firma dell'ADERENTE o dell'eventuale ESECUTORE



IDENTIFICAZIONE DELL'ADERENTE O DEL SUO ESECUTORE

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, l'Aderente oppure il suo Esecutore e di aver verificato la veridicità dei dati relativi.

Dichiaro, inoltre, che tutte le firme presenti in questo Modulo sono state apposte in mia presenza.

Data _____ Luogo _____

Nome Consulente	
Cognome Consulente	
Codice	

Firma del CONSULENTE BANCA GENERALI PRIVATE



BG VITA è un marchio commerciale di Genertel/life S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041-5939651



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Allegato alla Nota Informativa di BG Previdenza Attiva

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata "BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

Genertellife S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 30.07.2018.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite

(non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20,00%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

In considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15,00% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20,00% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15,00% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9,00% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia, in considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.)

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23,00%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15,00% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, dispone (per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al citato Decreto e riportati nel Documento sulle anticipazioni per pronta evidenza al quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio), per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

1. per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R n. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
 2. per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata),
- anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Tali agevolazioni saranno tassate con ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (anziché con ritenuta del 23%).

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

Allegato alla Nota Informativa di BG Previdenza Attiva

Documento sulle anticipazioni

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata "BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

Genertellife S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 30.05.2019.

Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipa-

zione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a Genertel/ife S.p.A., Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la Compagnia invia all'aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione. La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto e riportati di seguito per pronta evidenza, per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

1. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R n. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
2. per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata),
anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni sopra dette si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Le disposizioni sopra dette possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, 2 e 2-bis del sopra citato decreto e riportati di seguito per pronta evidenza, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(Decreto Legge n. 189/2016 - Allegato 1)

Regione Abruzzo

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

Regione Lazio

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

Regione Marche

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Regione Marche

Sub ambito territoriale

Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

Regione Umbria

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

(Decreto Legge n. 189/2016 - Allegato 2)

Regione Abruzzo

1. Campoli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

Regione Lazio

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

Regione Marche

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);

24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);

- 52. Offida (AP);
- 53. Ortezzano (FM);
- 54. Petriolo (MC);
- 55. Pioraco (MC);
- 56. Poggio San Vicino (MC);
- 57. Pollenza (MC);
- 58. Ripe San Ginesio (MC);
- 59. San Severino Marche (MC);
- 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
- 61. Sefro (MC);

- 62. Serrapetrona (MC);
- 63. Serravalle del Chienti (MC);
- 64. Servigliano (FM);
- 65. Smerillo (FM);
- 66. Tolentino (MC);
- 67. Treia (MC);
- 68. Urbisaglia (MC);

Regione Umbria

- 69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Decreto Legge n. 189/2016 - Allegato 2-bis)

Regione Abruzzo

- 1. Barete (AQ);
- 2. Cagnano Amiterno (AQ);
- 3. Pizzoli (AQ);
- 4. Farindola (PE);
- 5. Castelcastagna (TE);
- 6. Colledara (TE);
- 7. Isola del Gran Sasso (TE);
- 8. Pietracamela (TE);
- 9. Fano Adriano (TE).

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni Generali di contratto

Condizioni Generali di contratto

Questo contratto costituisce una Forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), articolo 12 e articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni od integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di contratto e relativi Allegati;
- dal Regolamento della presente forma pensionistica complementare;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

Genertellife S.p.A., in seguito chiamata Società, si impegna a corrispondere all'aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia*. L'aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di contributi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito **fase di erogazione**, in caso di vita dell'aderente al termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontrino nelle Condizioni Generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In caso di vita dell'aderente alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche la Società si impegna a corrispondere all'aderente, a tale data, una rendita vitalizia immediata rivalutabile e/o un importo in Euro da corrispondere in un'unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.

In caso di morte dell'aderente prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto (come da Decreto) il capitale maturato in polizza alla data del decesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua scadenza.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione della rendita non è prevista alcuna prestazione.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Decreto, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

La mancanza, alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche stesse, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.

Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Opzioni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche

2.1 Opzione capitale

L'aderente ha la facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50,00%, gli venga erogata in forma di capitale.

In ogni caso, le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche articolo 10 del Regolamento).

2.2 Opzioni di rendita

L'aderente può scegliere una delle seguenti forme di rendita, alternative alla rendita vitalizia:

- **rendita certa** sulla testa dell'aderente che prevede il pagamento di una rendita in modo certo per 10 anni e successivamente finché l'aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella all'Allegato 3;

- **rendita vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l'aderente e altra Persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite. A seguito di tale scelta, effettuata dall'aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

2.3 Opzione prosecuzione volontaria

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione a BG Previdenza Attiva oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come indicato anche nel **Regolamento** all'articolo 8, comma 5.

Art. 3 - Prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

È possibile chiedere, in tutto o in parte, un anticipo della prestazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" che sarà erogata in rate trimestrali anticipate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione della richiesta per ottenere la R.I.T.A. dalla Società, sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della richiesta della R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure, in alternativa:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Società e rimarrà gestita attraverso la linea garantita denominata Ri.Alto Previdenza, fatta salva la facoltà di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Qualora l'attivazione della R.I.T.A. dovesse comportare una riallocazione della posizione maturata, l'eventuale Life Cycle attivato sul contratto verrà interrotto.

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Durante l'erogazione della R.I.T.A. l'aderente, attraverso richiesta scritta, può cambiare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla rendita temporanea stessa.

Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione oppure la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).

Le modalità per la richiesta della R.I.T.A. sono riportate all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) sono prelevate una tantum dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della prima rata e ammontano a Euro 20,00 in cifra fissa.

Art. 4 - Periodi contrattuali

La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:

- un primo periodo di accumulo (**fase di accumulo**), in cui l'Aderente versa i contributi e accumula in questo modo il capitale costitutivo della rendita;
- un secondo periodo di erogazione della rendita (**fase di erogazione della rendita**), che decorre dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza messo a disposizione dalla Società (**capitale costitutivo della rendita in "forma variabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 2), e/o in Euro nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza (**capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo regolamento (Allegato 1).

Art. 5 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

Il contributo investito viene determinato sottraendo dal contributo versato un caricamento pari al 3,00% del contributo versato stesso.

In corrispondenza a ciascun versamento:

- il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati a detta Gestione Separata;
- il capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" è espresso in quote e si determina dividendo tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati al Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all'art.13 delle presenti

Condizioni Generali di contratto) in relazione a ciascun versamento.

Se non è attivo il Life Cycle (Art. 10 delle presenti Condizioni Generali di contratto), ogni versamento può essere investito liberamente nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza.

Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell’operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile (come definito all’art.13 delle presenti Condizioni Generali di contratto) dell’operazione stessa, anche se non coinvolge il Fondo Interno ma solo la Gestione Separata.

Art. 6 - Determinazione della rendita vitalizia

L’ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile”, o quanto rimasto di essi successivamente all’opzione capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all’Allegato 3, determinato in base all’età dell’aderente al momento di accesso alla prestazione, “corretta” secondo la data di nascita dello stesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all’Allegato 4

Art. 7 - Basi di calcolo del contributo

La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita è attualmente la A62D, con meccanismo di *age-shifting*.

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente pari allo 0,50%.

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all’aderente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita stessa.

Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l’obbligo della Società di os-

servare le disposizioni di cui alle lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all'aderente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all'operatività della modifica. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all'aderente.

L'aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 8 - Versamento dei contributi

Il versamento è determinato liberamente dall'aderente; viene data possibilità di frazionare il contributo mensilmente. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

Il primo contributo, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Consulente Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul c/c;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza in scadenza o in differimento.

I contributi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- SDD (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo**);
- disinvestimento programmato da Fondo.

Se non è attivato il Life Cycle, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione l'aderente sceglie il Fondo Interno e/o la Gestione Separata a cui destinare i versamenti.

È facoltà dell'aderente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (riallocazione dei flussi contributivi) dei contributi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma auto-

- matico Life Cycle);
- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti.

Art. 9 - Riallocazione (switch) tra Fondo Interno e Gestione Separata e viceversa

L'aderente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il Life Cycle (vedi successivo art. 10), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa.

La richiesta, da inviare alla Società o da consegnare al Consulente Finanziario di Banca Generali, deve riportare il numero di quote di capitale in "forma variabile" da trasferire nella Gestione Separata o il capitale in "forma rivalutabile" da trasferire nel Fondo Interno.

In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 13 delle presenti Condizioni Generali di contratto).

L'importo da trasferire è pari a:

- il controvalore del "capitale variabile", detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene investito nella Gestione Separata quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il "capitale rivalutabile", rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Separata, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene convertito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza sulla base del valore unitario della quota in vigore il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di Euro 50,00.

L'aderente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno/Gestione Separata un capitale, pari ad almeno Euro 500,00.

Art. 10 - Programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che ogni anno, in prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione da Life Cycle come definito all'art. 13, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita, sia "variabile" che "rivalutabile", tra il Fondo Interno e la Gestione Separata, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'aderente a tale data. Tali percentuali sono fornite in allegato alle presenti Condizioni (Allegato 5).

La riallocazione avviene come definito al precedente art. 9, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00. All'attivazione del programma viene fatta una riallocazione dell'investito totale (al giorno di riferimento utile), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Separata secondo la ripartizione prevista in base all'età dell'aderente.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del Life Cycle, indicando il Fondo Interno o la Gestione Separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

Art. 11 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'aderente il documento di Polizza o,
- l'aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società stessa.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del contributo,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del contributo è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto inviando una comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Genertellife S.p.A. - via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), o attraverso altri strumenti parificati dalla legge, indicando le coordinate bancarie (codice IBAN).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa la somma del capitale in "forma rivalutabile" e del controvalore del capitale in "forma variabile" valutati nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 13 delle presenti Condizioni), maggiorata del costo della copertura in caso di morte e dei caricamenti.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine. Nel caso in cui l'aderente sia un lavoratore dipendente, in presenza di contribuzione tramite l'azienda del lavoratore stesso, il recesso comporterà la restituzione alla predetta azienda dell'eventuale importo versato dalla medesima.

Art. 12 - Dichiarazioni dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 13 - Giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della

quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il **giovedì** di ciascuna settimana. Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

• **sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito nel c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento.
Bonifico da banca terza o da disinvestimento fondo/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso.

• **versamento ricorrente:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento utile
S.D.D. (SEPA Direct Debit) M.AV (Bollettino bancario) Bonifico da disinvestimento	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

• **data di accesso alle prestazioni pensionistiche:**

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal Venerdì al Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

• **recesso dal contratto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riscatto o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione (switch) e attivazione del programma automatico Life Cycle:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società o del Consulente Finanziario

di Banca Generali;

• **riallocazione (switch) a seguito di richiesta di R.IT.A.:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta (completa delle informazioni necessarie per provvedere all'operazione) da parte della Società o del Consulente Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione da Life Cycle:**

Giorno di anniversario della data di decorrenza del contratto	Giorno di riferimento utile
Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo
Dal Giovedì al Martedì	Primo giorno di valorizzazione successivo

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato sono validi anche per la Gestione Speciale "Ri.Alto Previdenza".

Qualora nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previste dal presente contratto, tali operazioni saranno eseguite secondo la priorità che la Compagnia attribuirà alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.bgvita.it.

Art. 14 - Riscatto e anticipazione

L'aderente può richiedere per iscritto la liquidazione parziale o totale, prima della scadenza indicata in polizza, o chiedere una anticipazione della propria posizione individuale nei casi ed alle condizioni stabilite dal Decreto.

L'importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" determinato al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) e del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile", rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (art.13) in base alla "Clausola di rivalutazione" (Allegato 1).

In caso di riscatto parziale o di anticipazione l'importo viene liquidato in proporzione e il contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.

Art. 15 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale

L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza sopra citato, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Il trasferimento è gratuito.

Art. 16 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina del presente contratto.

Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento, portati a preventiva conoscenza dell'aderente.

Per il trasferimento da altre forme di previdenza complementare non è previsto alcun costo.

Art. 17 - Comunicazioni dell'Aderente alla Società

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Art. 18 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, tranne che per il recesso, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto e devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i Beneficiari della polizza**, su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Pagamento rendite

Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:

- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all'Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'Aderente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Aderente o degli Assicurati emessi dal Comune di residenza.

2) Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

Sono necessari:

- modulo di richiesta di R.I.T.A. predisposto dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- attestazione di cessazione attività lavorativa che può essere:
 1. Nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato;

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverata attestanti la cessazione dell'attività lavorativa.
- 2. Nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese;
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverata attestanti la cessazione dell'attività lavorativa.
- solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di cinque anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia: documento che attesti il contributo di almeno **20 anni** nei regimi obbligatori (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS, gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza);
- solo in caso di richiesta di R.I.T.A. con un **anticipo massimo di dieci anni** rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 - Attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno **24 mesi** (es. attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego; modello unilav cessazione scaricabile online).

3) *Decesso dell'Aderente*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, in modo che dallo stesso risulti se l'Aderente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido e non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertellife S.p.A.. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i Beneficiari caso morte indicati nel Documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società;
- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertellife).

4) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

5) *Revoca della R.I.T.A.*

La comunicazione di revoca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

6) *Riscatto o trasferimento ad altra forma previdenziale*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto o di trasferimento, che la Società provvederà ad inviare all'Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'Aderente stesso;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;

- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto).

7) Riscatto parziale e anticipazione

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno e/o il capitale che si desidera riscattare.

Per il riscatto parziale è necessaria la stessa documentazione prevista al punto 6) per il riscatto. Per l'anticipazione si rimanda al Documento sulle anticipazioni.

NOTA BENE

a) Nel caso in cui venga designato un nuovo Aderente per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

b) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa fatti salvi il caso di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed i casi di decesso/riscatto/anticipazione, per i quali è previsto un termine di sei mesi. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 19 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, quelle erogate a titolo di R.I.T.A. e le anticipazioni di cui all'art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 20 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 21 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio dell'Aderente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 22 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Allegato 1

Clausola di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” nella fase di accumulo

A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”

Il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” fa parte di una separata categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

B - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al successivo Regolamento.

Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%. Il rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dello 0,00%. In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità e le conseguenze, di cui all'art.16 delle Condizioni Generali di contratto.

Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, viene aumentata di un importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, sopra definita, calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

Per la prestazione maturata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva al 31 dicembre, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di investimento o di conversione e il 31 dicembre successivo. La misura di rivalutazione viene calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.

I nuovi importi della prestazione assicurata, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati all'aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: trasferimento verso altre forme previdenziali; riscatto; morte dell'aderente; switch; riallocazione dei flussi contributivi; accesso alle prestazioni pensionistiche; la misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra il 31 dicembre e la data in cui è pervenuta a richiesta, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data di ricevimento della richiesta.

Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).

C - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferi-

mento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Allegato 2

Regolamento del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato La Venezia Dinamico Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l'andamento del *benchmark* di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso. Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi;
- 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);

- L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice Standard and Poor's 500 Composite comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.
- L'indice MSCI Pacific free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita

di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni

da regolare;

- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- commissioni di gestione;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10 Euro.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato

le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su IlSole24Ore e sul sito Internet della Società www.bgvita.it.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,80%, su base annua, per il servizio prestato per l'asset allocation degli strumenti finanziari collegati;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- imposte e tasse;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo (comprese anche le eventuali commissioni dovute all'utilizzo di strumenti finanziari di tipo OICR).

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Società, nell'interesse dell'aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all'IVASS e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata all'aderente e all'IVASS con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del

Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Allegato 3

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello di "Genertellife" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di

vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito nel Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Allegato 4

Clausola di rivalutazione della rendita vitalizia nella fase di erogazione

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione.

Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al punto 3) del successivo Regolamento.

Il rendimento da attribuire agli Assicurati è pari al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali.

Il rendimento attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione Separata superiore al 6,00%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Separata dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione.

La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata all'aderente.

Art. 3 - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termi-

ne, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari massimo 100%

Investimenti immobiliari massimo 40%

Investimenti azionari massimo 35%

Investimenti in altri strumenti finanziari massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile

del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.

Allegato 5

Life Cycle: percentuale di ripartizione

Età compiuta dall'aderente	% Ri.Alto Previdenza	% LVA Dinamico Previdenza
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
56	100	
57	100	
58	100	
59	100	
60	100	
61	100	
62	100	
63	100	
64	100	
Da 65 in poi	100	

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sull'erogazione delle rendite

Allegato alle Condizioni Generali di contratto di BG Previdenza Attiva

Documento sull'erogazione delle rendite

Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all'aderente è pari alla somma:

- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro, maturata nella Gestione Separata al giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione, e
- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione.

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro si ottiene moltiplicando detta posizione per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue ("Coefficienti di conversione in rendita vitalizia").

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno si ottiene moltiplicando detto controvalore per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue.

I coefficienti sono validi per tutti gli Aderenti che facciano richiesta della prestazione prima dell'eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

L'erogazione della rendita vitalizia è sempre in Euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita:

- **in una rendita certa** per 10 anni e successivamente fino a che l'aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella

tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”).

- **in una rendita vitalizia reversibile** su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, se e finché è in vita il reversionario. A seguito di tale scelta, effettuata dall'aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,06	27,87	27,77	27,70
51	28,70	28,49	28,39	28,32
52	29,37	29,15	29,05	28,97
53	30,07	29,84	29,73	29,66
54	30,81	30,57	30,45	30,37
55	31,58	31,33	31,21	31,13
56	32,40	32,14	32,01	31,92
57	33,26	32,98	32,85	32,76
58	34,17	33,88	33,73	33,64
59	35,14	34,83	34,67	34,57
60	36,16	35,83	35,67	35,56
61	37,24	36,90	36,73	36,61
62	38,40	38,03	37,85	37,73
63	39,62	39,23	39,04	38,91
64	40,92	40,51	40,30	40,16
65	42,32	41,87	41,65	41,50
66	43,80	43,32	43,09	42,93
67	45,40	44,88	44,63	44,46
68	47,11	46,56	46,29	46,11
69	48,96	48,36	48,07	47,88
70	50,96	50,31	49,99	49,78
71	53,11	52,41	52,07	51,84
72	55,45	54,68	54,31	54,06
73	57,98	57,15	56,74	56,47
74	60,73	59,82	59,37	59,07
75	63,73	62,72	62,23	61,90
76	67,00	65,88	65,34	64,98
77	70,58	69,34	68,74	68,34
78	74,50	73,12	72,45	72,01

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate. Ipotesi demografica A62D - tasso tecnico 0,50%.

Età di accesso	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	28,00	27,81	27,71	27,65
51	28,63	28,43	28,33	28,26
52	29,29	29,08	28,98	28,91
53	29,98	29,76	29,65	29,58
54	30,71	30,48	30,36	30,29
55	31,47	31,23	31,11	31,03
56	32,27	32,02	31,89	31,81
57	33,12	32,85	32,72	32,63
58	34,01	33,73	33,59	33,50
59	34,95	34,65	34,51	34,41
60	35,94	35,63	35,48	35,37
61	36,99	36,66	36,50	36,39
62	38,10	37,76	37,58	37,47
63	39,28	38,91	38,73	38,61
64	40,53	40,14	39,95	39,82
65	41,85	41,44	41,23	41,10
66	43,26	42,82	42,60	42,46
67	44,75	44,28	44,05	43,90
68	46,34	45,84	45,60	45,44
69	48,03	47,50	47,24	47,07
70	49,83	49,27	48,99	48,81
71	51,73	51,14	50,84	50,65
72	53,75	53,12	52,81	52,61
73	55,89	55,22	54,89	54,67
74	58,14	57,43	57,08	56,85
75	60,50	59,75	59,39	59,15
76	62,97	62,19	61,80	61,55
77	65,54	64,72	64,31	64,05
78	68,19	67,33	66,92	66,64

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica A62D richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1907	7
Dal 01/01/1908 al 31/12/1917	6
Dal 01/01/1918 al 31/12/1922	5
Dal 01/01/1923 al 31/12/1927	4
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	3
Dal 01/01/1941 al 31/12/1948	2
Dal 01/01/1949 al 31/12/1957	1
Dal 01/01/1958 al 31/12/1966	0
Dal 01/01/1967 al 31/12/1977	-1
Dal 01/01/1978 al 31/12/1988	-2
Dal 01/01/1989 al 31/12/1999	-3
Dal 01/01/2000 al 31/12/2011	-4
Dal 01/01/2012 al 31/12/2099	-5
Dal 01/01/2100	-6

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello di "Genertellife" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per

entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%. I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito nel Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Costi nella fase di erogazione della rendita

I coefficienti sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari allo 0,90% delle rate di rendita attese.

Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita (valore trattenuto) pari a 1,5 punti percentuali assoluti. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%.



BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

**La mia pensione complementare
- versione standardizzata -**

Proiezione della pensione complementare

Da consegnare contestualmente alle "Informazioni chiave per l'aderente" - Sezione I
della Nota Informativa di BG Previdenza Attiva

La mia pensione complementare – versione standardizzata (in vigore dal 31 maggio 2017)

La finalità del documento è quella di consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma previdenziale, costituendo pertanto anche uno strumento di ausilio nell'adozione delle tue scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell'inflazione; nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle imposte gravanti sui rendimenti.

Ti ricordiamo che, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge (D.lgs. 252/2005), la partecipazione a forme pensionistiche complementari ti consente di fruire di benefici fiscali sia sui contributi versati sia sulle prestazioni percepite. Per maggiori informazioni si rinvia al **Documento sul Regime Fiscale**, che puoi trovare pubblicato anche sul sito web www.bgvita.it.

La proiezione è realizzata con riferimento a delle "figure-tipo" indicate da COVIP. Per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita), da attenderti al momento del pensionamento, è importante che tu individui la figura-tipo che più si avvicina alle tue caratteristiche.

AVVERTENZE:

Gli importi riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e pertanto la posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle indicate.

La posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la proiezione non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni si deve tener conto di questo

importante elemento.

L'età di possibile pensionamento dell'iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente; ad età inferiori a quella rappresentata corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse.

Puoi anche effettuare simulazioni "personalizzate" mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito [www. bgvita.it](http://www.bgvita.it).

Le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo Genertellife S.p.A. né la COVIP.

INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA PROIEZIONE

FASE DI ACCUMULO

Le ipotesi fornite da COVIP e utilizzate per il calcolo della posizione individuale sono le seguenti:

- i versamenti vengono effettuati all'inizio di ciascun anno;
- la contribuzione è incrementata annualmente con un tasso pari all'1,00% reale;
- il tasso di inflazione è pari al 2,00%;
- l'aliquota di imposta applicata sui rendimenti annui è pari al 20,00%;
- i tassi reali di rendimento utilizzati sono i seguenti:
 - 2,20% per Ri.Alto Previdenza
 - 3,80% per LVA Dinamico Previdenza

N.B.: La determinazione dei suddetti tassi è stata effettuata tenendo conto della composizione della Gestione separata Ri.Alto Previdenza e del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza di BG Previdenza Attiva (come riportato in Regolamento) e dei tassi di rendimento indicati da COVIP nella misura del 2,00% per la parte obbligatoria e nella misura del 4,00% per la parte azionaria.

Per quanto riguarda la Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, Genertellife S.p.A. riconosce all'aderente un rendimento minimo garantito dello 0,00% annuo in valori nominali.

FASE DI EROGAZIONE

Si precisa che si fa riferimento ad una rendita vitalizia immediata senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

Le ipotesi utilizzate dalla Compagnia per il calcolo della rendita vitalizia immediata rivalutabile sono le seguenti:

- basi demografiche: tavola di mortalità A62D;
- basi finanziarie: tasso tecnico pari allo 0,50%;
- costo di trasformazione della posizione individuale in rendita: 0,90% della posizione individuale maturata la termine della fase di accumulo;
- la rendita è di tipo non reversibile ed è calcolata sull'ipotesi di conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento dell'accesso al pensionamento.

* * *

Le proiezioni di seguito riportate sono quindi, come indicato da COVIP, delle simulazioni effettuate avendo a riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche:

- età anagrafica al 31/12/2016: 30, 40 e 50 anni;
- contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 Euro;
- età di pensionamento: 67 anni.

Per avere un'idea della prestazione previdenziale che ti potrai attendere al momento del pensionamento dovrai individuare la figura che più si avvicina alla tue caratteristiche tra quelle sopra indicate.

Tali simulazioni riportano il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate.

L'elaborazione è compiuta per la **Gestione Separata Ri.Alto Previdenza**, il **Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza** e la combinazione predefinita **Programma automatico Life Cycle**.

Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
30	€ 1.500,00	€ 66.761,47	€ 67.390,52	€ 2.851,66
	€ 2.500,00	€ 111.269,12	€ 112.317,53	€ 4.752,77
	€ 5.000,00	€ 222.538,24	€ 224.635,05	€ 9.505,55

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
40	€ 1.500,00	€ 46.231,33	€ 46.271,86	€ 2.026,80
	€ 2.500,00	€ 77.052,22	€ 77.119,76	€ 3.378,00
	€ 5.000,00	€ 154.104,44	€ 154.239,52	€ 6.756,00

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
50	€ 1.500,00	€ 27.645,66	€ 27.427,94	€ 1.245,20
	€ 2.500,00	€ 46.076,11	€ 45.713,24	€ 2.075,33
	€ 5.000,00	€ 92.152,22	€ 91.426,48	€ 4.150,66

Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
30	€ 1.500,00	€ 66.761,47	€ 69.089,86	€ 2.923,57
	€ 2.500,00	€ 111.269,12	€ 115.149,77	€ 4.872,62
	€ 5.000,00	€ 222.538,24	€ 230.299,53	€ 9.745,24

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
40	€ 1.500,00	€ 46.231,33	€ 47.139,80	€ 2.064,82
	€ 2.500,00	€ 77.052,22	€ 78.566,33	€ 3.441,36
	€ 5.000,00	€ 154.104,44	€ 157.132,67	€ 6.882,73

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
50	€ 1.500,00	€ 27.645,66	€ 27.761,72	€ 1.260,35
	€ 2.500,00	€ 46.076,11	€ 46.269,53	€ 2.100,58
	€ 5.000,00	€ 92.152,22	€ 92.539,06	€ 4.201,16

Programma automatico "Life Cycle"

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
30	€ 1.500,00	€ 66.761,47	€ 67.660,09	€ 2.863,07
	€ 2.500,00	€ 111.269,12	€ 112.766,82	€ 4.771,78
	€ 5.000,00	€ 222.538,24	€ 225.533,65	€ 9.543,57

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
40	€ 1.500,00	€ 46.231,33	€ 46.326,85	€ 2.029,21
	€ 2.500,00	€ 77.052,22	€ 77.211,41	€ 3.382,02
	€ 5.000,00	€ 154.104,44	€ 154.422,83	€ 6.764,03

Età all'adesione	Contributo annuo	Totale versamenti effettuati	Posizione individuale maturata	Prima rata annua maturata
50	€ 1.500,00	€ 27.645,66	€ 27.429,95	€ 1.245,29
	€ 2.500,00	€ 46.076,11	€ 45.716,58	€ 2.075,48
	€ 5.000,00	€ 92.152,22	€ 91.433,17	€ 4.150,96

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041-5939651



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it